



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

*Ufficio I - Funzioni Vicarie. Affari Generali. Personale
docente, educativo ed A.T.A. Legale, contenzioso e disciplinare*

Ai Dirigenti
degli Uffici di Ambito Territoriale
dell'Ufficio Scolastico Regionale
per l'Emilia-Romagna

e, p.c

Alla Regione Emilia-Romagna
alla c.a. dell'Assessore alla Scuola,
Università, Ricerca e Agenda digitale

Alle OO.SS. regionali comparto scuola

Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici
dell'Ufficio Scolastico Regionale per
l'Emilia-Romagna

Oggetto: Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2022/23.

Facendo seguito alle riunioni ed alle conferenze di servizio con le SS.LL. sulla materia in oggetto, si rappresenta che con la nota prot. n. 14603 del 12.4.2022, che per ogni buon fine si allega, l'Amministrazione centrale ha trasmesso le istruzioni operative per la quantificazione delle dotazioni organiche del personale docente per l'a.s. 2022/2023. Alla nota medesima è allegato il decreto interministeriale n. 90 dell'11.4.2022, in corso di trasmissione agli organi di controllo per il visto di legittimità.

Gli atti di cui sopra si inseriscono nel processo di riforma ordinamentale di cui la suddetta circolare indica i passaggi fondamentali, unitamente alle norme che presiedono alla costituzione degli organici, alla luce della legge n. 178 del 30.12.2020 che, in particolare all'art. 1, comma 960, ha previsto un incremento dei posti di sostegno dell'organico dell'autonomia (+ 11.000 posti a livello nazionale per l'a.s. 2022/23), allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità. Inoltre, come previsto dall'art. 12 comma 1 del D. Lgs. n. 61/2017, per questo a.s. viene incrementato di 291 unità a livello nazionale il numero di posti

1

Dirigente: Bruno E. Di Palma

Responsabili del procedimento: Maria Serena Borgia, Alessandra Manzari

Tel. 051/3785311 - 294

e-mail: DRER.ufficio1@istruzione.it

Via de' Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA - Tel: 051/37851

e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it pec: drer@postacert.istruzione.it Sito web: www.istruzioneer.gov.it



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

*Ufficio I - Funzioni Vicarie. Affari Generali. Personale
docente, educativo ed A.T.A. Legale, contenzioso e disciplinare*

per l'istruzione professionale, in virtù della revisione dei percorsi relativi (441 posti di Itp in più e 150 posti di docenti laureati in meno). A partire da quest'anno sono adottati due distinti decreti del Ministero dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, per rispondere alle indicazioni e ai tempi previsti dall'art. 1, commi 335 e seguenti, oltre che ai commi 344 e 345 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

In attuazione dell'art. 1, comma 329 e ss., della suddetta legge 234/2021, nelle more di una complessiva revisione dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, a partire dal prossimo anno scolastico viene introdotto l'insegnamento dell'educazione motoria nelle sole classi quinte della scuola primaria, nella misura di **non più di due ore settimanali**, aggiuntive per le classi a tempo normale. Le classi a tempo pieno mantengono l'orario in essere anche quando interessate dal nuovo insegnamento, quantificato in **non più di due ore settimanali**. Ai sensi di quanto previsto dal decreto interministeriale, all'art.1, il fabbisogno complessivo di personale docente a livello nazionale è rimodulato con l'indicazione di quello da destinare all'educazione motoria, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e a invarianza di dotazione organica complessiva rispetto all'a.s. 2021/22.

Secondo quanto previsto all'art. 1, commi 344 e 345 lett. a), b), c) della l. n. 234 del 30.12.2021, nell'ambito del fabbisogno di personale docente per l'a.s. 2022/23 occorre considerare, inoltre, la quota massima di organico da destinare alle classi costituite in deroga ai parametri dimensionali di cui al DPR n. 81/2009, secondo la ripartizione regionale di cui alla Tabella 2 del decreto interministeriale. Per l'a.s. 2022/23, infatti, gli Uffici Scolastici Regionali sono autorizzati, secondo quanto previsto dal decreto interministeriale n. 90/2022, ad istituire classi in deroga ai suddetti parametri, nei limiti della quota massima di organico di personale docente autorizzata, di cui alle Tabelle allegate al detto decreto di autorizzazione dei contingenti.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

*Ufficio I - Funzioni Vicarie. Affari Generali. Personale
docente, educativo ed A.T.A. Legale, contenzioso e disciplinare*

Il decreto interministeriale 90/2022 dispone dunque per il prossimo anno scolastico la rimodulazione del complessivo fabbisogno di personale docente, la stima del numero di classi quinte di scuola primaria e il relativo **numero massimo di posti per l'educazione motoria**, equivalenti alla somma a livello provinciale degli apporti orari di due ore per classe ricondotti a posto intero, inoltre la previsione della **quota massima dell'organico di personale docente da destinare alle classi costituite in deroga ai parametri del DPR 81/2009**. La circolare ministeriale dell'11.4.2022 precisa che le suddette innovazioni sono da attuarsi nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e a invarianza di dotazione organica complessiva, tenuto conto di quanto indicato nel PNRR in tema di denatalità, senza determinare situazioni di esubero di personale.

Come citato nella circolare ministeriale, in considerazione dell'adeguamento alla nuova normativa, dello stato di emergenza diffuso su tutto il territorio nazionale e della necessità di garantire un regolare avvio del prossimo anno scolastico, il contingente organico nazionale è invariato rispetto all'a.s. 2021/22, ad eccezione delle variazioni apportate per gli interventi normativi sopra citati, nonostante il calo demografico che ha avuto effetti sulla popolazione scolastica.

Nella medesima nota ministeriale si precisa che l'obiettivo è garantire la continuità dell'azione amministrativa nell'utilizzo dell'organico di diritto. Il decreto interministeriale prevede, all'art. 2 comma 1, la facoltà per gli Uffici di effettuare rimodulazioni della distribuzione fornita tra i diversi ordini e gradi di scuola nell'ambito delle singole Tabelle A1, B1 e C1, in base alle effettive esigenze.

Non subiscono infine variazioni i posti dell'adeguamento alle situazioni di fatto.

Il contingente nazionale, diversamente rispetto a quanto avvenuto nello scorso anno scolastico, è stato ripartito tra le diverse regioni specificando anche la suddivisione per grado di istruzione. In particolare, sono state confermate le dotazioni organiche regionali del



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

*Ufficio I - Funzioni Vicarie. Affari Generali. Personale
docente, educativo ed A.T.A. Legale, contenzioso e disciplinare*

decorso anno scolastico, apportando le variazioni conseguenti alla normativa di nuova approvazione. Lo scrivente Ufficio ha dunque effettuato la ripartizione tra le diverse province mantenendo la suddivisione per grado di scuola, tenuto peraltro conto di quanto indicato dalla circolare ministeriale sopra citata. **Le SS.LL. potranno**, tuttavia, previa informativa alle OO.SS., **operare compensazioni tra le dotazioni organiche assegnate per i vari gradi di istruzione e rimodulazioni della distribuzione nell'ambito della singola tabella sulla base delle effettive esigenze**, secondo quanto previsto nella circolare ministeriale con riferimento alle Tabelle interessate (cfr. art. 2 comma 1 del decreto interministeriale).

Con riguardo ai posti da utilizzare per il potenziamento, le SS.LL. procederanno ad operare un'attenta valutazione delle esigenze prospettate dai Dirigenti Scolastici, con l'obiettivo di favorire, nei limiti della dotazione organica provinciale assegnata, l'attuazione delle scelte didattico-pedagogiche, ma prestando particolare attenzione ad evitare l'insorgenza di eventuali situazioni di esubero ed a garantire le assunzioni in ruolo dalle graduatorie concorsuali e dalle graduatorie ad esaurimento ancora popolate. I posti di potenziamento, comunque, entrano a far parte indistintamente dell'organico dell'autonomia.

Il contingente di **posti comuni** assegnato alla regione Emilia-Romagna per l'a.s. 2022/23 risulta pari a **41.777** posti, escluso il potenziamento.

Per quanto attiene specificamente ai **posti di sostegno**, inoltre, il contingente nazionale è stato incrementato, secondo quanto citato in premessa; quindi, alla regione Emilia-Romagna sono stati assegnati **846 posti in più** rispetto all'a.s. 2021/22.

Le SS.LL., una volta acquisite le proposte formulate dai Dirigenti Scolastici, procederanno alla determinazione delle consistenze di organico dell'autonomia, comprensive dei posti in organico di diritto e dei posti per il potenziamento, prestando particolare attenzione alla tendenziale esigenza di riduzione o eliminazione dell'esubero di personale docente. In particolare, le SS.LL. dovranno prestare attenzione in fase di eventuale



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

*Ufficio I - Funzioni Vicarie. Affari Generali. Personale
docente, educativo ed A.T.A. Legale, contenzioso e disciplinare*

autorizzazione delle classi aggiuntive in virtù dell'incremento di posti interi, in quanto occorrerà garantire che tali incrementi mantengano un carattere di stabilità con particolare riferimento alla scuola secondaria di II grado.

Analogamente a quanto avvenuto nei decorsi anni scolastici, l'Amministrazione Centrale ha già ripartito tra le regioni il contingente obiettivo per l'organico di fatto, preannunciando che, al momento, tale contingente comunque non potrà in alcun modo superare il limite definito nella tabella trasmessa con la comunicazione ministeriale summenzionata.

1. DOTAZIONI ORGANICHE IN EMILIA-ROMAGNA

La tabella trasmessa a questo U.S.R. prevede, per la regione Emilia-Romagna in organico di diritto, un contingente di **23** posti normali in più rispetto al contingente, pari a 41.754 unità, già assegnato per le dotazioni organiche del personale docente per l'a.s. 2021/2022 (ad esclusione dei posti di potenziamento). Tale incremento è relativo ai **23** posti in più degli istituti professionali (35 posti in più di personale docente ITP e 12 posti in meno di personale docente laureato).

La tabella inviata a questo Ufficio attribuisce dunque alla regione Emilia-Romagna **41.777** posti comuni. La medesima tabella prevede l'attivazione, in organico di fatto per la regione Emilia-Romagna, di ulteriori **1.948** posti, pari al decorso anno scolastico, ponendo così il contingente obiettivo per l'a.s. 2022/23 a **43.725** posti, escluso il potenziamento. Per quanto riguarda i posti di potenziamento, il contingente regionale, originariamente definito dalla tabella 1 allegata alla legge n. 107/2015, è invariato, per un totale per l'Emilia-Romagna di **3.453** posti comuni e **433** posti di sostegno.

Con riferimento ai posti di sostegno per l'integrazione degli alunni disabili, l'art. 15, comma 2, del decreto legge n. 104/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 128/2013,



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

*Ufficio I - Funzioni Vicarie. Affari Generali. Personale
docente, educativo ed A.T.A. Legale, contenzioso e disciplinare*

ha rideterminato la percentuale della consistenza organica degli anni scolastici dal 2013/14 sul numero di posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/07. L'art. 1, comma 960, della legge 178/2020 ha previsto un incremento per l'organico dell'autonomia, posti di sostegno; il contingente nazionale di tale tipologia di posti è aumentato di 11.000 unità. La tabella trasmessa a questo Ufficio, per l'anno scolastico 2022/23, prevede il contingente regionale di organico di diritto in **6.734** posti di sostegno (escluso il potenziamento), con un incremento di **846** posti rispetto a quello per l'a.s. 2021/22. Come noto, poi, la legge n. 107/2015 ha previsto l'istituzione dell'organico di potenziamento sul sostegno, determinando, alla tabella 1, il contingente assegnato alla regione Emilia-Romagna pari a **433** posti.

Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, l'organico dell'autonomia per l'anno scolastico 2022/23 risulta essere così costituito:

- **Posti comuni n. 41.777** (23 posti in più per gli istituti professionali in totale, con un aumento di 35 posti per gli ITP e un decremento di 12 posti per i docenti laureati degli istituti professionali);
- **Posti per il potenziamento comuni n. 3.453;**
- **Posti di sostegno n. 6.734;**
- **Posti per il potenziamento sul sostegno n. 433;**

Infine, i posti per l'adeguamento alle situazioni di fatto, di cui all'art. 1, comma 69 della legge n. 107/2015 ammontano a n. **1.948**.

Il totale dei posti assegnati di cui sopra ammonta, pertanto, a n. 54.345 (+869 rispetto all'a.s. 2021/22).

2. RIPARTIZIONE DELLE RISORSE



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

*Ufficio I - Funzioni Vicarie. Affari Generali. Personale
docente, educativo ed A.T.A. Legale, contenzioso e disciplinare*

È compito di questo Ufficio procedere alla ripartizione delle dotazioni organiche tra le province della regione. A tal fine, è necessario procedere, in via preventiva ed al fine di fornire alle SS.LL. gli strumenti utili alla determinazione degli organici d'istituto rispettando la tempistica prevista, alla suddivisione delle risorse di organico. L'operazione è stata condotta previ i dovuti confronti con il competente Assessorato Regionale e le OO.SS., oltre che, naturalmente, con i Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale. Prima di illustrarne criteri ed esiti occorre osservare quanto segue.

a) È previsto per la regione Emilia-Romagna l'aumento dei posti comuni in organico sancito dalla normativa (pari a +23), escluso il potenziamento.

b) L'individuazione delle discipline di insegnamento e delle relative classi di concorso per quanto attiene ai posti in organico di potenziamento deve essere effettuata tenendo conto della ripartizione, seppure non vincolante, a suo tempo effettuata dallo scrivente Ufficio con il decreto n. 530 del 21.10.2015, nonché di quanto comunicato con la nota prot. n. 7333 del 6.6.2016, al fine di evitare eccessivi squilibri nelle disponibilità totali delle singole aree disciplinari. La definizione dei posti di potenziamento sulle classi di concorso non deve in alcun modo creare situazioni di esubero, deve essere finalizzata a rendere coerente la ripartizione di tali posti con gli indirizzi di studio, le tipologie di insegnamento e le scelte delle istituzioni scolastiche. L'art. 2, comma 1, del decreto interministeriale n. 90/2022 prevede che sia facoltà degli Uffici Scolastici effettuare rimodulazioni della distribuzione nell'ambito della singola tabella sulla base delle effettive esigenze, con riferimento alle tabelle A1, B1 e C1 allegate al decreto.

c) È possibile autorizzare posti di potenziamento sulle discipline caratterizzanti i licei musicali, acquisendoli nell'apposita sezione a SIDI, rimanendo all'interno del contingente di posti di potenziamento autorizzati per la provincia.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

*Ufficio I - Funzioni Vicarie. Affari Generali. Personale
docente, educativo ed A.T.A. Legale, contenzioso e disciplinare*

d) Occorre tenere in debito conto, durante la fase di attribuzione dell'organico di potenziamento, le situazioni di soprannumerarietà che si potrebbero verificare, consentendo, laddove possibile, la permanenza dei soprannumerari nelle scuole di titolarità.

e) I posti del potenziamento, nella scuola secondaria, possono essere utilizzati per completare singoli spezzoni abbinabili della medesima classe di concorso presenti nella stessa autonomia scolastica.

f) Le attività di potenziamento sono da destinarsi a tutti gli alunni e, pertanto, devono rimanere estranee alle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica.

g) Il contingente provinciale totale di posti comuni dell'a.s. 2021/22, escluso il potenziamento, viene confermato, per tutti i gradi di scuola, a meno di quanto previsto ai successivi punto i) ed l).

i) sulla base dei dati presenti a SIDI e comunicati dagli Uffici di ambito territoriale, i posti disponibili sono stati ridistribuiti tra le province, anche in considerazione delle differenze emerse su diversi ordini di scuola e delle problematiche rappresentate ed a conoscenza di questo Ufficio, tendendo ad un progressivo riequilibrio del rapporto alunni/posti provinciale, anche considerando l'organico del potenziamento, i cui posti sono anch'essi contenuti nella Tabella A1 del D.I.. Una volta effettuata tale operazione, tenuto anche conto dei 23 posti in più autorizzati rispetto al decorso anno scolastico, si è ottenuto un saldo per ogni provincia, che in alcuni casi ha portato ad un piccolo incremento ed in altri ad un piccolo decremento di posti rispetto alla dotazione organica provinciale dell'a.s. 2021/22, per i soli posti comuni.

l) Si procede a ripartire l'entità della variazione da apportare in organico di diritto all'istruzione professionale. L'aumento dell'obiettivo regionale, pari a +35 posti per docenti ITP e a -12 posti per docenti laureati negli istituti professionali, è stato ripartito tra le province sulla base del numero complessivo di alunni degli istituti professionali. La ripartizione dei contingenti così determinati per la scuola secondaria di II grado è riportata nella **Tabella D**.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

*Ufficio I - Funzioni Vicarie. Affari Generali. Personale
docente, educativo ed A.T.A. Legale, contenzioso e disciplinare*

m) Si provvede a ripartire il contingente massimo di posti, calcolati come aggregazioni orarie delle due ore per classe, per ogni provincia, da istituire per l'insegnamento dell'educazione motoria nelle sole classi V della scuola primaria; tale suddivisione deriva dalla situazione a SIDI delle classi V.

n) Si procede a ripartire inoltre, il contingente regionale, pari a n. 759 posti, relativo alla quota massima di organico del personale docente da destinare alle classi costituite in deroga alle dimensioni di cui al DPR 81/2009, nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili e a invarianza di dotazione organica provinciale complessiva. Come previsto dalla circolare ministeriale, che anticipa anche lo schema di decreto interministeriale, attualmente in fase di concertazione con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale si intende dare attuazione alle previsioni di cui all'art.1, commi 344 e 345, lett. a), b) e c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si è tenuto conto nella ripartizione provinciale della necessità di favorire l'efficace fruizione del diritto all'istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati collocati in classi con numerosità prossima o superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente, nel limite delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Più in particolare, sono stati considerati gli indicatori di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica, le situazioni di disagio locale, nonché le soglie di riferimento per l'individuazione delle istituzioni scolastiche nelle quali gli Uffici potranno autorizzare, nei limiti della quota massima dell'organico del personale docente suindicato, la deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, attraverso la riduzione del numero massimo di alunni per classe, nel rispetto dei parametri espressamente individuati.

Al riguardo, si rammenta che l'art. 1 comma 5 del D.I. 90/2022 prevede che il contingente assegnato costituisce la quota massima dell'organico del personale docente, a.s. 2022/23, da destinare alle classi costituite in deroga alle dimensioni previste dal decreto del



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

*Ufficio I - Funzioni Vicarie. Affari Generali. Personale
docente, educativo ed A.T.A. Legale, contenzioso e disciplinare*

Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 Anche in questo caso, i posti autorizzati rientrano nel contingente obiettivo complessivo dei posti comuni e dei posti comuni di potenziamento di organico di diritto, individuati nella Tabella A-A1 del decreto interministeriale dell'11.4.2022, n.90. La costituzione di classi in deroga non deve comportare nuovi o maggiori oneri finanziari e strumentali, né la creazione di esubero.

o) Al fine di assicurare già in questa fase il rispetto del contingente assegnato come obiettivo, si ripartisce fra le diverse province l'intera quota di risorse relative ai posti interi derivanti da spezzone orario. In particolare, la distribuzione dei 1.948 posti da spezzone viene fatta tenendo conto di quelli funzionanti nel corrente anno scolastico. Tale modalità operativa consentirà alle SS.LL. di conoscere già all'atto della definizione degli organici di diritto il budget di cui dispongono e di assumere le conseguenti determinazioni. Tale ripartizione è contenuta nell'apposito prospetto allegato alla presente (**Tabella C**), che comprende la ripartizione anche per gradi di istruzione, secondo quanto presente a sistema informativo a chiusura funzioni di organico 2021/22.

p) Per quanto concerne i posti da destinare ai progetti nazionali, ai fini del rispetto del contingente regionale di cui al D.M. n. 659 del 26.8.2016, rimane confermata anche per l'a.s. 2022/23 la suddivisione dei posti da accantonare in ogni provincia della regione Emilia-Romagna, così come individuata per il corrente anno scolastico.

Tutto quanto sopra premesso, si indicano di seguito i contingenti assegnati ai vari gradi di scuola, precisando che la distribuzione degli stessi fra le province è riportata nelle allegate **TABELLE A, B, C e D**.

Nei limiti dei contingenti assegnati a ciascun ambito territoriale sono possibili rimodulazioni della distribuzione fornita tra i diversi ordini e gradi di scuole nell'ambito dei posti di cui alle tabelle A1, B1 e C1 allegate al decreto interministeriale e compensazioni fra le diverse istituzioni scolastiche, con il necessario coinvolgimento degli enti locali di riferimento.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

*Ufficio I - Funzioni Vicarie. Affari Generali. Personale
docente, educativo ed A.T.A. Legale, contenzioso e disciplinare*

Per tale ragione si invitano le SS.LL. ad aver la massima cura, nelle fasi di definizione dell'organico, alla gestione dei confronti con gli enti locali, al fine di realizzare la massima coerenza tra il piano dell'offerta formativa e l'attribuzione delle risorse.

Partendo dalla iniziale conferma, per ogni ordine di scuola e per ogni provincia, degli organici di diritto risultanti a sistema informativo per l'a.s. 2021/2022, si è assegnata la variazione di posti ai diversi ordini di scuola, sulla base dei criteri descritti nella presente nota.

Come già preannunciato alle SS.LL. nel corso della conferenza di servizi, partendo dall'organico definitivo per l'a.s. 2021/22, il numero dei posti di **scuola dell'infanzia** attivati da ciascuna provincia in organico di diritto nel corrente anno scolastico (pari a **4.285** posti a livello regionale, ad esclusione dei posti di potenziamento) è stato diminuito oppure incrementato sulla base delle richieste, della variazione degli alunni e del rapporto alunni/posti, mantenendo il medesimo contingente a livello regionale, corrispondente a quello della tabella allegata al decreto ministeriale (TAB. A1). Sono poi stati confermati i posti di potenziamento del corrente anno scolastico (123 posti) per la scuola dell'infanzia.

Per quanto riguarda la **scuola primaria**, si è operato in modo del tutto analogo, partendo dalla ripartizione dei posti comuni, anche di potenziamento, risultante a chiusura dell'organico di diritto per l'a.s. 2021/22, e distribuendo, con alcune variazioni rispetto al corrente anno, un totale di **14.331** posti e, in aggiunta, i **1.278** di potenziamento. I **159** posti (che vanno a determinare un contingente regionale per la scuola primaria pari a **14.490**, pari a quello dell'a.s. 2021/22), limite massimo per l'insegnamento di educazione motoria alla primaria, sono stati ripartiti tenendo conto della situazione delle classi V.

Il contingente assegnato alla **scuola secondaria di primo grado** è stato determinato in **8.372** posti, escluso il potenziamento, pari all'organico di diritto 2021/22 definitivo, così come risultante a sistema informativo (e coincidente con il contingente di cui alla Tabella A1 allegata al decreto interministeriale), a cui si aggiungono **487** posti di potenziamento. La ripartizione



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

*Ufficio I - Funzioni Vicarie. Affari Generali. Personale
docente, educativo ed A.T.A. Legale, contenzioso e disciplinare*

dello stesso tra le province ha tenuto conto dei parametri relativi a variazione degli alunni, richiesta di posti e rapporto alunni/posti, determinando per alcune province una variazione del contingente rispetto all'a.s. 2021/22.

Alla **scuola secondaria di secondo grado** vengono infine assegnati **14.630** posti (escluso il potenziamento), in modo da mantenere invariato il contingente regionale risultante a sistema informativo per l'organico di diritto 2021/22, fatto salvo l'aumento per gli istituti professionali. Con riferimento ai posti comuni per il potenziamento, essi sono ripartiti senza variazioni rispetto all'a.s. 2021/22.

La somma dei posti summenzionati conduce all'obiettivo totale per ciascuna provincia (escluso il potenziamento) che a livello regionale porta alla somma di 41.777 posti comuni. Di questi, come detto, **759 posti** costituiscono la quota massima dell'organico del personale docente, a.s. 2022/23, da destinare alle classi costituite in deroga alle dimensioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, con la ripartizione per provincia riportata nella **TABELLA A**.

Si richiama l'attenzione sull'opportunità di accogliere per quanto possibile le richieste di prima scolarizzazione, nonché di garantire un'agevolazione del percorso scolastico degli alunni della scuola primaria, anche avvalendosi dei posti assegnati per il potenziamento.

Va infine sottolineato che il raggiungimento dell'obiettivo si misura sui posti realmente funzionanti nell'anno scolastico di riferimento, che non dovranno perciò superare il contingente complessivamente assegnato alla singola provincia.

Per quanto riguarda la scuola secondaria, rimandando a quanto riportato nella circolare ministeriale, si ricorda alle SS.LL. che l'organico è determinato sulla base delle classi di concorso di cui al D.P.R. n. 19/2016 ed al D.M. n. 259/2017. L'attribuzione delle ore sviluppate dall'organico deve avere, come fini prioritari, la tutela dei docenti titolari e



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

*Ufficio I - Funzioni Vicarie. Affari Generali. Personale
docente, educativo ed A.T.A. Legale, contenzioso e disciplinare*

incaricati nell'istituzione scolastica, l'ottimale formazione delle cattedre e la continuità didattica. Le cattedre costituite con orario inferiore all'orario d'obbligo sono ricondotte a 18 ore settimanali. Per garantire l'unitarietà di un insegnamento di una disciplina nella stessa sezione possono essere costituite cattedre superiori a 18 ore. Come per il decorso anno scolastico, in ciascuna autonomia scolastica viene individuata, ai sensi della legge n. 107/2015, una sola sede di organico di scuola secondaria. In una cattedra, pertanto, potranno essere inclusi contributi orari relativi alla medesima disciplina presenti nell'intera istituzione scolastica, anche in plessi associati.

Si rammenta quanto previsto per i licei musicali, ai sensi della nota DGOSV prot.n. 29452 del 30.11.2021, nei quali possono essere accolte iscrizioni soltanto nelle sezioni già istituite e funzionanti, fatto salvo il superamento delle prove di accesso; inoltre, quanto previsto per le sezioni ad indirizzo sportivo dei licei scientifici, nei quali può essere attivata una sola classe prima per ogni istituzione scolastica.

Le scuole funzionanti presso gli ospedali costituiscono sezioni separate rispetto alle sedi di organico dell'autonomia che le comprendono.

Posti di sostegno.

Nel rinviare alla nota ministeriale n. 14603/2022, si sottolinea che l'art. 1, comma 960 della legge n. 178 del 30.12.2020 ha previsto un incremento della dotazione organica di sostegno a livello nazionale pari a 11.000 posti in più rispetto all'a.s. 2021/22. Come detto, l'aumento in Emilia-Romagna è pari a 846 posti. La dotazione organica regionale sul sostegno, pari a 6.734 posti, esclusi i 433 posti di potenziamento sul sostegno, è stata ripartita tra le

13

Dirigente: Bruno E. Di Palma

Responsabili del procedimento: Maria Serena Borgia, Alessandra Manzari

Tel. 051/3785311 - 294

e-mail: DRER.ufficio1@istruzione.it

Via de' Castagnoli, 1 – 40126 – **BOLOGNA** - Tel: 051/37851

e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it pec: drer@postacert.istruzione.it Sito web: www.istruzioneer.gov.it



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

*Ufficio I - Funzioni Vicarie. Affari Generali. Personale
docente, educativo ed A.T.A. Legale, contenzioso e disciplinare*

province mantenendo costante il rapporto alunni/posti regionale, pari a 3,005, per tutte le province. La distribuzione di tali posti è riportata nell'allegata **Tabella B**.

I posti di sostegno relativi all'organico di potenziamento sono stati ripartiti lasciando i contingenti provinciali invariati rispetto al corrente anno scolastico. La distribuzione tra le province dei posti di potenziamento sul sostegno è anch'essa riportata nell'allegata **Tabella B**.

Si raccomanda di prestare la massima attenzione alla costituzione delle classi, delle scuole di ogni ordine e grado, che accolgono alunni con disabilità. Si rinvia, a tal fine, ai criteri ed ai parametri di cui all'art. 5 del regolamento sul dimensionamento.

Infine, si ricorda che, ai sensi dell'art. 15, comma 3 bis, del già citato D.L. n. 104/2013, convertito in legge n. 128/2013, è stata prevista l'unificazione delle aree scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) di cui all'art. 13, comma 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ed all'ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione n. 78 del 23 marzo 1997. Pertanto, anche quest'anno, come precisato dall'Amministrazione centrale, occorrerà tener conto di tale unificazione tanto ai fini della mobilità del personale docente, secondo le regole contenute nel C.C.N.I. sulla mobilità, quanto ai fini dello sviluppo dell'organico.

3. DEFINIZIONE DEGLI ORGANICI DI ISTITUTO

Conformemente a quanto previsto dall'art. 3 del D.M. n. 912 del 18.12.2014, le SS.LL. procederanno alla ripartizione fra le istituzioni scolastiche di competenza dei posti complessivamente assegnati ai diversi gradi di scuola, sulla base dei dati e delle proposte trasmesse dai Dirigenti Scolastici, in relazione al Piano Triennale dell'Offerta Formativa approvato dai Dirigenti delle istituzioni scolastiche. Le SS.LL., per quanto attiene all'organico di potenziamento, pur rimanendo all'interno dei contingenti provinciali (fatte salve le



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

*Ufficio I - Funzioni Vicarie. Affari Generali. Personale
docente, educativo ed A.T.A. Legale, contenzioso e disciplinare*

precisazioni viste sopra), potranno operare compensazioni tra le istituzioni scolastiche di competenza.

È ancora una volta il caso di sottolineare come sia doveroso il coinvolgimento in tale complessa operazione delle Amministrazioni locali e delle OO.SS. territoriali.

Un ruolo centrale assume la Dirigenza scolastica, peraltro chiamata a rispondere, insieme ai diversi livelli di Dirigenza amministrativa, della realizzazione degli obiettivi.

Le SS.LL. vorranno perciò, attraverso conferenze di servizio e/o interlocuzioni individuali, promuovere, coordinare e supportare il pieno esercizio, da parte dei Dirigenti Scolastici, delle prerogative connesse all'autonomia, sia nell'ambito degli istituti di competenza, sia, in senso orizzontale, attraverso la costituzione di reti per lo svolgimento di determinate attività.

A tale proposito, si rammenta quanto previsto dalla legge n. 107/2015, in particolare all'art. 1 comma 5, dove si precisa che "I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del PTOF con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento".

3.1 Indicazioni generali sui criteri di formazione delle classi.

La proficua utilizzazione delle risorse umane presuppone evidentemente una corretta e rigorosa formazione delle classi.

La materia, allo stato, continua ad essere disciplinata dal "Regolamento recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola", approvato con D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009, al quale pertanto si rinvia, limitandosi in questa sede ad alcune considerazioni di carattere generale, tenuto conto di



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

*Ufficio I - Funzioni Vicarie. Affari Generali. Personale
docente, educativo ed A.T.A. Legale, contenzioso e disciplinare*

quanto previsto dal DI, che si allega relativamente alle innovazioni contenute nella legge n. 234 del 30.12.2021.

Uno dei fattori di criticità del sistema scolastico regionale è costituito dal disallineamento dei rapporti alunni/classi fra le diverse province, che non sempre trova adeguata motivazione in insuperabili ragioni di ordine strutturale o territoriale. Accade così che in una stessa provincia, a fronte di classi sovradimensionate, ne esistano altre con un numero di alunni inferiore ai minimi previsti, al di fuori delle deroghe consentite, la cui istituzione sarebbe comunque evitabile, senza alcun pregiudizio per gli alunni interessati, laddove si assumessero interventi concordati con le Amministrazioni locali.

Va comunque osservato come la previsione, nel piano di distribuzione dell'offerta formativa regionale, di un plesso scolastico o di un indirizzo di studio non esima dall'obbligo di verificare di anno in anno, in sede di definizione degli organici, anche la sussistenza delle condizioni prescritte per il funzionamento delle classi e, in caso negativo, di individuare, in accordo con gli enti locali, ogni possibile soluzione.

Questa indicazione, che non riguarda ovviamente le sedi di montagna per le quali sono previste specifiche deroghe, sarà diversamente modulata in relazione alle peculiarità dei diversi segmenti scolastici, ivi compresa l'età degli alunni con riferimento all'eventuale trasferimento dei medesimi in altra sede, ed alle specifiche disposizioni: occorrerà, ad esempio, limitare la formazione delle pluriclassi di scuola primaria ai soli casi "di assoluta necessità e in zone particolarmente disagiate". A tal proposito le SS.LL. sono invitate ad una oculata verifica sulla sussistenza delle particolari condizioni che ne giustificano la previsione. Occorrerà inoltre evitare di avviare, nella scuola secondaria di secondo grado, indirizzi di studio che non diano certezza di prosecuzione con un adeguato numero di alunni.

Con riferimento alla scuola primaria e secondaria di primo grado, si rammenta che il numero delle classi è determinato in base al numero degli alunni, indipendentemente dalle



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

*Ufficio I - Funzioni Vicarie. Affari Generali. Personale
docente, educativo ed A.T.A. Legale, contenzioso e disciplinare*

opzioni relative al tempo scuola espresse dalle famiglie. Le suddette opzioni non potranno dunque comportare un aumento del numero delle classi come sopra costituite. Resta ovviamente fermo che gli alunni sono tenuti alla frequenza per l'intero orario settimanale previsto per la classe cui sono assegnati.

3.2 Scuola primaria.

Nel rinviare al relativo regolamento e ai chiarimenti forniti con la C.M. prot. n. 14603, si rammenta che per le classi a tempo normale l'organico è determinato sulla base dell'orario di 27 ore settimanali. Nei limiti delle disponibilità di organico, il tempo scuola potrà ovviamente essere più esteso, così come, entro gli stessi limiti, potrà essere coperto il tempo mensa nei modelli organizzativi a 30 ore.

L'orientamento dello scrivente, peraltro largamente condiviso in tutte le sedi a vario titolo coinvolte nell'operazione, è quello di soddisfare quanto più possibile le richieste di tempo scuola delle famiglie. Il raggiungimento di questo obiettivo richiede però la piena collaborazione delle istituzioni scolastiche, alle quali è demandato un utilizzo del personale flessibile e funzionale alle esigenze rappresentate dalle famiglie. Se è vero, infatti, che il numero dei posti assegnati discende dall'applicazione di criteri predeterminati in via generale, è altrettanto vero che l'impiego dei posti medesimi è demandato alla progettualità delle singole istituzioni scolastiche.

Negli anni l'applicazione dei criteri di ripartizione dei posti fra le diverse province ha comportato l'assegnazione di risorse eccedenti quelle strettamente necessarie in relazione alle diverse articolazioni orarie: ad esempio non sono state conteggiate le ore di insegnamento dell'inglese prestato da docente specialista e le ore di religione; significative risorse possono poi derivare dalla riduzione delle ore di compresenza nelle classi a tempo pieno.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

*Ufficio I - Funzioni Vicarie. Affari Generali. Personale
docente, educativo ed A.T.A. Legale, contenzioso e disciplinare*

Le SS.LL. e i Dirigenti Scolastici, nell'esercizio delle rispettive competenze, utilizzeranno le risorse derivanti dalla riduzione delle ore di presenza nelle classi a tempo pieno, dall'utilizzo delle ore di insegnamento della religione e dell'inglese, anche per assicurare il funzionamento a 30 ore delle classi a tempo normale, ove richiesto dall'utenza, nonché per l'incremento, nelle classi che effettuano rientri pomeridiani, delle ore necessarie a garantire il tempo mensa.

Economie potranno essere realizzate attraverso la piena e generalizzata utilizzazione nell'insegnamento della lingua inglese dei docenti in possesso dei requisiti richiesti, in servizio nell'istituzione scolastica. Le SS.LL. vorranno rammentare ai Dirigenti Scolastici che tale utilizzazione è prevista da norme di legge, la cui violazione comporta responsabilità personale, anche di natura contabile, ed effettuare puntuali ed attente verifiche sull'ottimale impiego del personale. Ai sensi della normativa vigente l'istituzione di posti per docenti specialisti riveste carattere del tutto eccezionale e deve pertanto essere motivata dall'effettiva impossibilità di coprire le ore di insegnamento della lingua mediante una diversa e più funzionale distribuzione delle risorse concretamente presenti a scuola.

Si prevede l'utilizzo degli "spezzoni orario", che, unitamente alle ore residue dalla costituzione di altri posti, compresi quelli riguardanti l'insegnamento dell'inglese, concorrono alla formazione di posti interi nell'ambito della stessa istituzione scolastica. Qualora nella stessa istituzione scolastica residuino almeno 12 ore, le stesse possono essere ricondotte a posto intero per riassorbire l'eventuale soprannumero nell'ambito dell'organico dell'autonomia, sempre rimanendo nella dotazione organica assegnata.

Secondo quanto previsto dalla circolare ministeriale, le risorse di organico devono essere utilizzate prioritariamente per il mantenimento dei modelli orari in atto nella scuola e per assicurare a tutti gli alunni la continuità dell'orario delle lezioni seguite nell'anno precedente; le pluriclassi devono essere attivate solo in caso di assoluta necessità ed è



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

*Ufficio I - Funzioni Vicarie. Affari Generali. Personale
docente, educativo ed A.T.A. Legale, contenzioso e disciplinare*

opportuno che le stesse non comprendano, per quanto possibile, le cinque classi del corso: la dotazione di potenziamento potrà essere utilizzata anche per lo sdoppiamento di singoli insegnamenti curriculari.

Per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, non essendo possibile istituire posti orario esterni, il numero di posti indicato costituisce il limite massimo di quelli da attivare per l'a.s. 2022/23 derivante dalle aggregazioni orarie, di due ore per classe, ricondotte a posto intero, calcolate in modo da realizzare la massima aggregazione possibile a livello provinciale. Il Sistema informativo del Ministero dell'Istruzione consentirà da parte della scuola/ufficio territoriale provinciale di acquisire sulla nuova tipologia posto EM – Classe di concorso Educazione motoria nella scuola primaria, posti o ore per la singola sede di organico della scuola primaria. Gli uffici territoriali provinciali potranno attraverso appositi monitoraggi disponibili online nelle funzioni SIDI, verificare il numero di posti interi interni acquisti e quelli equivalenti alla somma a livello provinciale degli apporti orari presenti a sistema e ricondotti a posti intero (22 ore settimanali).

3.3 Scuola secondaria di primo grado.

Nel rinviare alla circolare ministeriale si evidenzia quanto segue.

Il quadro orario settimanale delle discipline della scuola secondaria di primo grado è previsto dall'art. 5 del Regolamento approvato con il D.P.R. n. 89/2009, mentre l'assetto organico, sia per le classi normali che per quelle a tempo prolungato, è definito secondo i criteri fissati dal D.M. n. 37 del 26 marzo 2009.

Si raccomanda di evitare la costituzione di cattedre utilizzando il solo contributo orario per l'approfondimento in materie letterarie.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

*Ufficio I - Funzioni Vicarie. Affari Generali. Personale
docente, educativo ed A.T.A. Legale, contenzioso e disciplinare*

Compatibilmente con le risorse a disposizione, potrà essere confermato il numero di classi a tempo prolungato rispetto a quelle funzionanti nel corrente anno. Si rende però necessaria un'attenta verifica della sussistenza delle prescritte condizioni di funzionamento e, in caso negativo, la conseguente riconduzione a tempo normale delle classi interessate. Nello specifico occorrerà verificare la presenza di locali e servizi idonei ad assicurare almeno due o tre rientri pomeridiani. Ferma restando la prosecuzione dei corsi già funzionanti nel corrente anno scolastico, è ammesso l'avvio di classi prime a tempo prolungato, sempre che, ovviamente, sussistano le suddette condizioni per il funzionamento e solo nel caso in cui si preveda la progressiva formazione di almeno un corso intero.

L'offerta della seconda lingua comunitaria deve tener conto dei docenti con contratto a tempo indeterminato presenti nella scuola; eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della seconda lingua comunitaria possono essere accolte soltanto se siano prive di titolare, non comportino a regime la trasformazione della cattedra interna in cattedra esterna, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumerarietà.

Per quel che riguarda l'insegnamento dello "strumento musicale", la conferma dei corsi attivati negli anni precedenti è autorizzata purché il numero di frequentanti lo consenta; eventuali nuove istituzioni dovranno essere disposte, ovviamente nei limiti consentiti dalle risorse assegnate, già in questa fase di determinazione dell'organico. Al fine di assicurare il mantenimento dell'insegnamento dello strumento musicale per i tre anni del corso, in classe prima, il numero degli alunni per ciascuno dei quattro strumenti musicali non può essere inferiore a tre.

3.4 Scuola secondaria di secondo grado



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

*Ufficio I - Funzioni Vicarie. Affari Generali. Personale
docente, educativo ed A.T.A. Legale, contenzioso e disciplinare*

Si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. sui criteri di costituzione delle classi prime, che si formano separatamente solo nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti istituti di diverso ordine (es. percorsi di istituto tecnico e di istituto professionale e di licei) o sezioni di liceo musicale e coreutico. Nel caso in cui siano presenti nella scuola indirizzi diversi, il numero delle classi si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni.

Analogo criterio sarà seguito anche nella costituzione delle classi iniziali del secondo biennio (classe terza del liceo classico, dei licei scientifici, dei licei artistici, linguistici, musicali e coreutici, delle scienze umane e classi terze degli istituti tecnici e degli istituti professionali alle quali si acceda da un biennio).

Eventuali sezioni sperimentali di liceo europeo possono essere istituite, secondo il prescritto iter organizzativo, con decreto del Direttore Generale, all'interno del contingente di organico assegnato. Pertanto, le SS.LL. segnaleranno allo scrivente l'eventuale esigenza di attivare le suddette sezioni.

L'offerta della seconda lingua comunitaria deve tener conto dei docenti con contratto a tempo indeterminato presenti nella scuola; eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della seconda lingua comunitaria possono essere accolte soltanto se siano prive di titolare, non comportino a regime la trasformazione della cattedra interna a cattedra esterna, non vi siano nella provincia docenti con contratto a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva o in soprannumero e, comunque, in modo tale da evitare l'insorgenza di situazioni di soprannumerarietà.

Si precisa che, ai fini della determinazione dell'eventuale esubero, dovranno essere considerati anche i posti della relativa classe di concorso presenti nell'organico di potenziamento.

In relazione alle opzioni dei Tecnici e dei Professionali, si rammenta che il criterio di formazione delle classi è quello relativo alle classi iniziali del secondo ciclo: il numero delle



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

*Ufficio I - Funzioni Vicarie. Affari Generali. Personale
docente, educativo ed A.T.A. Legale, contenzioso e disciplinare*

classi deve essere definito tenendo conto del numero complessivo di alunni, a prescindere dalla distribuzione dei medesimi tra i diversi indirizzi, articolazioni ed opzioni.

Preme qui soffermarsi brevemente sugli spazi di autonomia concessi alle istituzioni scolastiche. I regolamenti, infatti, prevedono una quota riservata alle singole scuole sia per potenziare insegnamenti obbligatori sia per attivare ulteriori insegnamenti. L'utilizzo della suddetta quota non dovrà determinare posizioni di esubero a livello di singola scuola e a livello provinciale e non dovrà comportare aumenti di organico. Le SS.LL. verificheranno il rispetto di tali limiti con l'ausilio delle apposite funzioni del sistema informativo e offriranno ai Dirigenti Scolastici adeguata assistenza, favorendo un esercizio dell'autonomia che porti a risultati coerenti con i nuovi profili professionali e le linee fondamentali della riforma

Relativamente all'Ufficio tecnico, i relativi posti devono essere coperti prioritariamente con personale titolare nell'istituzione scolastica. Qualora le risorse di organico lo consentano, è possibile istituire, già in organico di diritto, l'Ufficio tecnico, alle condizioni stabilite dai relativi regolamenti, in particolare prestando attenzione al fatto che in una istituzione scolastica può essere attivato un solo Ufficio tecnico; la richiesta dovrà essere inoltrata a questo Ufficio Scolastico Regionale, dopo aver verificato che il posto attivabile rientri nel limite della dotazione organica dell'autonomia. Di tale verifica le SS.LL. daranno rassicurazione nella richiesta di istituzione dell'Ufficio Tecnico. Si chiede alle SS.LL. di inviare comunicazione allo scrivente anche nei casi di variazione in diminuzione da operarsi nel caso di istituzioni scolastiche accorpate e di variazione di classe di concorso.

Nel caso in cui sia stato autorizzato un percorso di istruzione secondaria quadriennale, le SS.LL. procederanno a verificare il corretto inserimento a sistema informativo delle cattedre.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

*Ufficio I - Funzioni Vicarie. Affari Generali. Personale
docente, educativo ed A.T.A. Legale, contenzioso e disciplinare*

Si richiama infine nuovamente l'attenzione delle SS.LL. su quanto previsto in circolare con riferimento ai Licei musicali ed alle sezioni dei licei sportivi di cui al D.P.R. 5 marzo 2013, n. 52.

3.4.1 Percorsi di leFP attivati in regime di sussidiarietà – classi iniziali a.s. 2022/23

Ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del Decreto Interministeriale 17 maggio 2018 (pubblicato sulla G.U. serie generale n. 216 del 17-9-2018), in caso di domande di iscrizione ad un percorso di leFP in numero sufficiente a costituire una classe, tale classe va costituita con riferimento alla qualifica richiesta, rispettando le condizioni contenute all'articolo 2 comma 3 dell'AccordoUSR- Regione del 29 novembre 2018.

A tal fine, alle predette classi non va associato il codice SIDI previsto per il percorso quinquennale (cod. "IP...") bensì il codice SIDI previsto per la qualifica leFP di riferimento (cod. "IPQ..."). Per quanto concerne la determinazione dell'organico da attribuire a tali classi, al fine di tenere conto degli standard formativi regionali di riferimento della qualifica, le Istituzioni Scolastiche possono avvalersi degli strumenti di autonomia e flessibilità previsti dall'articolo 6 del D.Lgs. n. 61/2017 ed articolare le cattedre ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 8 comma 6 del Decreto Interministeriale 17 maggio 2018. Al riguardo, codesti Uffici vorranno verificare che l'articolazione proposta dalle istituzioni scolastiche non determini situazioni di esubero nel relativo ambito territoriale.

3.5 Istruzione degli adulti e corsi di secondo livello (ex corsi serali).

Nel ricordare l'applicabilità, già a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 263 del 29 ottobre 2012, si fa rinvio a quanto contenuto nella più volte menzionata C.M. con riferimento alla parte concernente la determinazione delle dotazioni organiche.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

*Ufficio I - Funzioni Vicarie. Affari Generali. Personale
docente, educativo ed A.T.A. Legale, contenzioso e disciplinare*

Conformemente a quanto previsto dall'art. 3 del D.M. n. 912 del 18.12.2014, le SS.LL. procederanno alla definizione e ripartizione, sulla base dei dati e delle proposte trasmesse dai Dirigenti Scolastici e nel limite dell'organico assegnato alla provincia, delle dotazioni organiche di istituto.

Per i percorsi di secondo livello, il cui monte ore è pari al 70% dei corrispondenti corsi diurni, le eventuali economie saranno utilizzate all'interno delle medesime istituzioni scolastiche, con le modalità indicate nella Circolare.

Si raccomanda di provvedere attentamente ai controlli e di procedere agli eventuali interventi modificativi delle previsioni effettuate dai Dirigenti Scolastici prima di rendere definitivi i dati e di darne formale comunicazione alle istituzioni interessate nonché al Sistema informativo.

4. INDICAZIONI CONCLUSIVE

Si rinvia, in conclusione, alla più volte menzionata C.M. 14603/2022, invitando le SS.LL. a verificare, con la diligenza del caso, le richieste delle istituzioni scolastiche delle province di pertinenza e a sensibilizzare i Dirigenti Scolastici in ordine al corretto utilizzo delle risorse di organico, nonché alla legittima definizione delle classi.

I Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale procederanno poi alla ripartizione tra le Istituzioni Scolastiche ed alla successiva comunicazione di detta ripartizione a questo Ufficio.

Si raccomanda la puntuale comunicazione dei dati al sistema informativo sia da parte degli Uffici territoriali che da parte delle Istituzioni Scolastiche.

Il Vice Direttore Generale

Bruno E. Di Palma

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio I - Funzioni Vicarie. Affari Generali. Personale
docente, educativo ed A.T.A. Legale, contenzioso e disciplinare

TABELLA A – POSTI COMUNI E POSTI COMUNI DI POTENZIAMENTO

PROVINCIA	O.D. 2022/23							POTENZIAMENTO				
	INFANZIA	PRIMARIA	di cui posti ed. motoria	SEC. I GRADO	SEC. II GRADO	TOTALE OBIETTIVO escluso potenziamento	di cui POSTI DA DESTINARE ALLE CLASSI IN DEROGA AL DPR N. 81/2009	INFANZIA	PRIMARIA	SEC. I GRADO	SEC. II GRADO	TOTALE
BOLOGNA	1.049	3.255	34	1.738	2.804	8.846	161	23	304	122	422	871
FERRARA	248	951	12	643	1.226	3.068	55	11	91	31	109	242
FORLI' CESENA	470	1.274	15	793	1.428	3.965	71	11	116	40	135	302
MODENA	831	2.601	26	1.377	2.607	7.416	130	17	202	73	249	541
PARMA	362	1.379	15	817	1.523	4.081	78	11	133	45	151	340
PIACENZA	357	1.003	12	567	933	2.860	48	11	74	33	97	215
RAVENNA	356	1.240	13	696	1.215	3.507	64	11	104	40	113	268
REGGIO EMILIA	313	1.813	20	1.105	1.739	4.970	94	17	161	63	171	412
RIMINI	299	974	12	636	1.155	3.064	58	11	93	40	118	262
TOTALE REGIONALE	4.285	14.490	159	8.372	14.630	41.777	759	123	1.278	487	1.565	3.453



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio I - Funzioni Vicarie. Affari Generali. Personale
docente, educativo ed A.T.A. Legale, contenzioso e disciplinare

TABELLA B – POSTI DI SOSTEGNO E POSTI DI SOSTEGNO DI POTENZIAMENTO

PROVINCIA	O.D. 2022/23					POTENZIAMENTO			
	INFANZIA	PRIMARIA	SEC. I GRADO	SEC. II GRADO	TOTALE escluso potenziamento	PRIMARIA	SEC. I GRADO	SEC. II GRADO	TOTALE
BOLOGNA	77	503	356	440	1.376	46	28	42	116
FERRARA	31	201	143	187	562	18	10	6	34
FORLI' CESENA	26	172	122	158	478	14	8	6	28
MODENA	67	443	317	410	1.237	37	18	11	66
PARMA	33	219	155	201	608	18	11	7	36
PIACENZA	23	153	110	141	427	12	6	4	22
RAVENNA	32	210	150	186	578	18	10	14	42
REGGIO EMILIA	51	334	233	308	926	29	20	10	59
RIMINI	30	196	139	177	542	15	8	7	30
TOTALE REGIONALE	370	2.431	1.725	2.208	6.734	207	119	107	433



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio I - Funzioni Vicarie. Affari Generali. Personale
docente, educativo ed A.T.A. Legale, contenzioso e disciplinare

TABELLA C – POSTI DI ADEGUAMENTO DELL'ORGANICO ALLE SITUAZIONI DI FATTO

PROVINCIA	INFANZIA	PRIMARIA	SEC. I GRADO	SEC. II GRADO	TOTALE escluso potenziamento
BOLOGNA	0	0	188	331	519
FERRARA	0	1	28	83	112
FORLI' CESENA	0	3	76	75	154
MODENA	0	15	99	212	326
PARMA	0	1	82	104	187
PIACENZA	0	0	44	61	105
RAVENNA	0	2	58	90	150
REGGIO EMILIA	0	7	61	175	243
RIMINI	0	2	64	86	152
TOTALE REGIONALE	0	31	700	1.217	1.948



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio I - Funzioni Vicarie. Affari Generali. Personale
docente, educativo ed A.T.A. Legale, contenzioso e disciplinare

TABELLA D - SPECIFICAZIONE OBIETTIVO – ISTITUTI PROFESSIONALI

PROVINCIA	Decremento posti docenti laureati negli istituti professionali	Incremento posti riservati agli istituti professionali ITP laboratori	Totale
BOLOGNA	-2	7	5
FERRARA	-1	3	2
FORLI' CESENA	-1	3	2
MODENA	-2	6	4
PARMA	-1	4	3
PIACENZA	-1	2	1
RAVENNA	-1	3	2
REGGIO EMILIA	-2	4	2
RIMINI	-1	3	2
TOTALE REGIONALE	-12	35	23